



# Diario Quotidiano del 22/4/2022

a cura di Vincenzo D'Andò

---

## INDICE

<i>Contributo perequativo: non importa la causa negativa, ma solo il dato dichiarativo</i>	2
<i>Credito di imposta locazioni: beneficio escluso sulla concessione non assimilabile alla tipica locazione</i>	4
<i>Stop al regime forfettario se l'attività da svolgere in Italia è la stessa di quella esercitata all'estero</i>	8
<i>Differiti al 6 maggio 2022 i termini di pagamento della contribuzione eccedente l'importo dell'esonero autorizzato</i>	10
<i>Assegno unico e universale per i figli a carico: dall'INPS arrivano gli ulteriori chiarimenti</i>	12
<i>La società con immobile in leasing può fruire del "Sismabonus acquisti"</i>	18
<i>E' legge il "Decreto Energia" dopo l'approvazione definitiva al Senato</i>	19
<i>Chiarimenti sul cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali</i>	24
<i>"Revisione degli enti locali 2021": Il Cndcec offre online il corso del Ministero dell'Interno</i>	25
<i>Le cessioni della stabile organizzazione sono "ordinarie" vendite di e-commerce</i>	26
<i>Conferimenti di partecipazioni: riorganizzazione del patrimonio societario familiare</i>	28
<i>Modalità di tassazione del trattamento di fine mandato in caso di società estinta</i>	29



## Contributo perequativo: non importa la causa negativa, ma solo il dato dichiarativo

Ai fini del calcolo del peggioramento del risultato d'esercizio o del risultato economico d'esercizio, rileva soltanto il dato fiscale desumibile dal rigo della dichiarazione dei redditi.

La conferma arriva dalla stessa **Agenzia delle entrate** che, con la **risposta n. 199 del 20 aprile 2022**, scioglie i dubbi di una società, che, a seguito Covid-19, avendo subito un peggioramento del risultato economico tra 2019 e 2020 aveva chiesto ed ottenuto nel 2021 il "*contributo perequativo*", optando per la fruizione del credito d'imposta, chiarendo che, per la determinazione del valore dei risultati economici d'esercizio, occorre far riferimento agli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi (relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020) individuati dal provvedimento del direttore dell'Agenzia del 4 settembre 2021, per ciascun modello di dichiarazione dei redditi.

La società istante, dal momento che il risultato negativo dell'anno 2020 rispetto all'anno 2019 è stato causato per una quota parte dallo stato di emergenza sanitaria e per un'altra parte da un componente negativo straordinario afferente alla liquidazione di un socio uscente dalla compagine societaria, chiede all'Amministrazione se, ai fini del calcolo del contributo a fondo perduto perequativo, vada escluso dal reddito del periodo d'imposta 2020 il componente negativo straordinario non direttamente collegato agli effetti dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

L'Agenzia, prima riepiloga l'ambito normativo (art. 1, co. 16-27 del decreto "*Sostegni-bis*") che ha introdotto il contributo perequativo, destinato a sostenere le attività economiche danneggiate dall'emergenza da pandemia, ricordando che l'indennizzo è stato riconosciuto ai titolari di partita Iva che esercitano attività d'impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, ed è commisurato al peggioramento del risultato economico d'esercizio verificatosi nell'anno 2020 rispetto all'anno 2019, al netto dei precedenti contributi a fondo perduto ottenuti durante il periodo di emergenza.

Il decreto Mef 12 novembre 2021, di attuazione della norma, ha poi definito le regole di erogazione del contributo perequativo, fissando la percentuale minima di peggioramento del risultato economico d'esercizio necessaria per l'accesso al contributo, le percentuali di determinazione del contributo commisurate ai ricavi dell'anno 2019 e i termini di invio delle dichiarazioni dei redditi per gli anni di imposta 2019 e 2020 affinché si possano considerare validamente presentate ai fini della richiesta del contributo.



In sostanza, tale contributo, a differenza dei precedenti Cfp, non si basa sul calo di un mese o di una media mensile di fatturato e corrispettivi, ma sul peggioramento dell'intero risultato economico d'esercizio subito durante il periodo di massima pandemia coincidente con l'anno 2020 rispetto al 2019, ed è calcolato seguendo un sistema che tiene conto dei precedenti contributi a fondo perduto istituiti per sostenere gli operatori economici colpiti dagli effetti negativi della pandemia.

L'Agenzia prosegue il suo excursus evidenziando che, in considerazione della crisi economica diffusa derivante dalla pandemia e con l'obiettivo di velocizzare l'erogazione dei contributi a fondo perduto riducendo le valutazioni di carattere soggettivo in merito ai fattori che possano aver originato il peggioramento dei risultati economici dei singoli soggetti, lo stesso legislatore ha semplificato il calcolo dell'agevolazione definendo implicitamente le nozioni di peggioramento del risultato economico d'esercizio e di risultato economico d'esercizio, con il rinvio ai valori fiscali che tali locuzioni possono assumere. Ebbene, per consentire un'agevole e corretta determinazione del risultato economico d'esercizio dell'anno 2019 e dell'anno 2020, il provvedimento del direttore dell'Agenzia del 4 settembre 2021 ha individuato, per ciascun modello di dichiarazione dei redditi, gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi (relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020) a cui fare riferimento per la determinazione del valore dei risultati economici d'esercizio.

Pertanto, ai fini del calcolo del peggioramento del risultato d'esercizio o del risultato economico d'esercizio, conclude l'Agenzia, rileva il dato fiscale desumibile dal rigo della dichiarazione dei redditi espressamente indicato nella tabella A allegata al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

## **Credito di imposta locazioni: beneficio escluso sulla concessione non assimilabile alla tipica locazione**

Non spetta il credito di imposta locazioni se non viene previsto l'utilizzo degli immobili con eventuali servizi complementari, ma solo la gestione di un sistema di servizi per il pubblico,

**L'Agenzia delle entrate**, con la **risposta n. 195 del 20 aprile 2022**, chiarisce che non spetta il credito di imposta previsto dal decreto "Rilancio" per gli atti di concessione che non siano assimilabili né alla locazione tipizzata nel codice civile né a un provvedimento amministrativo di concessione di godimento degli immobili.

I contratti, in particolare, devono possedere i requisiti soggettivi e oggettivi, stabiliti dalla normativa.

Una Srl, controllata da un'altra società, opera nel settore della gestione integrata dei servizi al pubblico, sulla base di atti di concessione da parte di enti pubblici.

La società riferisce di aver sottoscritto, quale mandataria di un RTI, due atti di concessione per la gestione di un sistema territoriale integrato dei servizi per il pubblico per determinati siti.

Per entrambi gli atti di concessione viene prevista la gestione del sistema territoriale dei servizi per il pubblico; le sedi di esercizio dei servizi sono le varie biglietterie ed i punti di ristoro presso le aree museali ed archeologiche, come identificate nel bando di concessione.

Il canone di concessione si compone di una quota fissa e di una quota del fatturato derivante dai servizi integrati, al netto dell'Iva (oltre ad una percentuale avente natura di corrispettivo per l'acquisto dei biglietti di ingresso dalla stessa Amministrazione concedente).

In ambedue i casi la quota fissa del canone è a carico della mandataria, senza possibilità di rivalsa sulle altre aziende componenti la RTI.

La Srl precisa, inoltre, che, dalle scritture private sottoscritte con le mandanti, è possibile constatare la ripartizione dei costi e ricavi tra i componenti del RTI (il quale non ha subito modifiche), e, in particolare, che il canone di concessione è a carico della Srl.

La compagine precisa, poi, che i servizi forniti dall'istante sono servizi integrati al pubblico ed il canone corrisposto all'ente concedente deriva dall'importo posto a base di gara dal concedente oltre l'importo offerto a rialzo dall'istante. L'istante fa presente di rientrare nella casistica di cui al comma 3 dell'articolo 110 del Codice dei beni culturali.



La Srl, comunque, ammette di non essere a conoscenza del calcolo effettuato dal concedente per giungere alla determinazione dell'importo del canone di concessione; tuttavia, non esiste una distinzione del canone relativo all'utilizzo dei locali e quello relativo ai servizi.

Infine, la società evidenzia che è competenza dell'Amministrazione il rilascio dell'autorizzazione a terzi che richiedono la concessione in uso temporaneo dei siti o parti di essi ed il provvedimento viene comunicato contestualmente al concessionario.

Alla luce di tutto ciò, l'istante ha chiesto chiarimenti sull'applicabilità o meno al caso di specie del credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto di azienda di cui all'articolo 28 del decreto "Rilancio" e all'articolo 8 del decreto "Ristori".

Dal canto suo l'Agenzia delle entrate ha, così, risposto:

L'articolo 28 Dl n. 34/2020 (decreto "Rilancio") ha previsto un credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda al sussistere di determinati requisiti, soggettivi ed oggettivi.

In particolare, il comma 1 del citato articolo prevede che *"ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo"*.

*Il comma 2 stabilisce, poi, che "il credito d'imposta di cui al comma 1, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni ..."*.

Per quanto riguarda l'ambito oggettivo di applicazione dell'agevolazione in esame, continua l'Agenzia, il credito d'imposta è stabilito in misura percentuale (60% o 30%) in relazione ai canoni:

- a) di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo;



b) dei contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

In sede di conversione del decreto legge citato, con la legge n. 77/2020, nell'articolo 28 è stato inserito il comma 3-bis, che ha riconosciuto il credito d'imposta in esame, rispettivamente nella misura del 20% e del 10%, alle "imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore" del decreto Rilancio. Il successivo comma 5 dello stesso articolo 28, prevede, a sua volta, che il credito d'imposta "è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente".

Inoltre, osserva l'Agenzia, l'articolo 8 del decreto "Ristori" (Dl n. 137/2020) ha esteso il credito d'imposta di cui all'articolo 28 del "Rilancio" in relazione ai canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e di affitto d'azienda dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, "indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente", alle "imprese operanti nei settori di cui ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1" annesso al citato Dl.

In materia, la prassi dell'ufficio ha chiarito che i predetti canoni devono essere relativi ad un contratto di locazione di cui agli articoli 1571 ss. c.c. e la cui disciplina è regolata dalla legge n. 392/1978, ovvero relativi alle ipotesi in cui il godimento degli immobili avviene a seguito di un provvedimento amministrativo di concessione.

Per quanto concerne i contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, che includano almeno un immobile ad uso non abitativo, la prassi ha precisato che si tratta di tutte quelle ipotesi in cui, accanto a un'attività di gestione passiva che si manifesta con la mera percezione di canoni di locazione/affitto relativi a una pluralità di immobili, si ponga in essere un'attività consistente nell'esecuzione di una serie di servizi complementari e funzionali alla utilizzazione unitaria del complesso immobiliare, con finalità diverse dal mero godimento dello stesso (circolari nn. 14/2020 e 25/2020).

Nel caso di specie, l'Agenzia rileva che, dall'esame degli atti di concessione in questione non emergono prestazioni aggiuntive e supplementari fornite dall'ente concedente unitamente alla messa a disposizione degli immobili. Inoltre, l'oggetto degli atti suddetti appare essere la gestione di un sistema di servizi per il pubblico, non l'utilizzo degli



immobili con eventuali servizi complementari e resta in capo all'amministrazione la facoltà di concedere a terzi che richiedono la concessione in uso temporaneo dei siti o parti di essi.

Pertanto, gli atti di concessione in questione non risultano assimilabili né alla locazione tipizzata nel codice civile, rappresentando la messa a disposizione di alcuni immobili necessari per lo svolgimento della propria attività del tutto marginali, né ad un provvedimento amministrativo di concessione di godimento degli immobili, in quanto non vi è l'uso esclusivo dei siti.

Per conseguenza, secondo l'Agenzia delle entrate, la società non può fruire del credito di imposta di cui all'articolo 28 del decreto "Rilancio", poiché i contratti stipulati non integrano né i requisiti richiesti dal comma 1, né quelli previsti dal comma 2, in riferimento all'ambito oggettivo di applicazione della norma agevolativa.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)





## Stop al regime forfettario se l'attività da svolgere in Italia è la stessa di quella esercitata all'estero

Escluso il regime forfettario, se l'attività trasferita dall'estero in Italia non è nuova.

Necessita esclusivamente la nascita di nuove iniziative. Non è sufficiente portare effettivamente la residenza in Italia ed aprire una nuova partita Iva.

Se l'attività da svolgere in Italia è la stessa di quella esercitata all'estero ed è indirizzata ai medesimi clienti, il designer che ha lavorato oltre confine per più di tre anni, il quale intende trasferirsi nel Paese, non potrà fruire del regime forfettario, perché manca il requisito della "novità".

Il regime agevolativo previsto dall'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge n. 190/2014, come precisato dall'**Agenzia delle entrate** nella **risposta n. 197 del 20 aprile 2022**, riguarda esclusivamente la nascita di nuove iniziative.

L'istante, residente da più di tre anni in un Paese estero, dove svolge l'attività di *designer* con partita Iva estera, dichiara di voler trasferire la propria residenza in Italia, per qui continuare l'esercizio della stessa attività a servizio dei medesimi clienti esteri, aprendo una partita Iva italiana e optando per il regime forfettario. In altri termini, vorrebbe applicare al proprio reddito imponibile l'aliquota ridotta del 5% (comma 65), sulla base dell'apertura della "nuova" partita Iva.

L'Agenzia richiama gli aspetti della norma che riguardano il caso in esame, ricordando che non possono avvalersi del regime forfettario *"i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicurino un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto"*.

Viene, inoltre, ricordato che *"al fine di favorire l'avvio di nuove attività"* si prevede l'aliquota ridotta al 5%, per il primo esercizio e per i quattro successivi, a condizione che, tra l'altro:

*"il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività ..., attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare"* (lettera a))

*"l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni"* (lettera b)).





Per cui, nonostante il *designer*, che lavora in un Paese non rientrante tra gli Stati membri della Ue, né tra quelli facenti parte dello Spazio economico europeo, trasferisca effettivamente la residenza in Italia in tempo utile per poter essere considerato qui residente ai fini fiscali nell'anno in corso ed apra una nuova partita Iva, italiana, dovrà determinare il reddito imponibile ai sensi del comma 64 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014.

Non gli sarà consentito, quindi, applicare l'aliquota ridotta prevista dal successivo comma 65, in quanto manca il descritto requisito di "novità".

È lo stesso istante, infatti, ad affermare che intende proseguire la "*medesima attività svolta nel Paese Estero*" e che la stessa "*sarà rivolta agli stessi clienti*".

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)



## **Differiti al 6 maggio 2022 i termini di pagamento della contribuzione eccedente l'importo dell'esonero autorizzato**

A causa delle difficoltà riscontrate, l'INPS, con il messaggio n. 1712 del 20 aprile 2022, comunica che il termine di scadenza del 27 aprile 2022 è differito al 6 maggio 2022.

Nel precedente messaggio n. 1480/2022 la data del 27 aprile 2022 è da intendersi quindi sostituita, in tutti i casi, con la data del 6 maggio 2022.

Ai fini della verifica della regolarità contributiva, l'Istituto precisa che fino al 6 maggio 2022 gli importi residui eccedenti l'esonero non devono essere richiesti con l'invito a regolarizzare.

Si specifica, inoltre, che qualora l'interessato intenda regolarizzare mediante rateazione le partite debitorie notificate con l'invito a regolarizzare - dal quale è stato escluso l'importo differito al 6 maggio 2022 - la domanda, fatta salva l'espressa volontà del contribuente di effettuare tale pagamento in unica soluzione, dovrà comprendere anche la contribuzione eccedente l'esonero, per rispondere alle condizioni che il "Regolamento di disciplina delle rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa" prevede in tema di concessione della rateazione.

Qualora, alla data del 6 maggio 2022, il contribuente intenda regolarizzare la propria esposizione debitoria in modalità rateale e abbia in corso una rateazione principale, potrà accedere a una nuova rateazione una volta estinta anticipatamente la rateazione principale con il pagamento integrale delle rate accordate e ancora dovute.

In alternativa, l'interessato potrà richiedere l'estinzione del debito riferito alla contribuzione eccedente l'esonero mediante una domanda integrativa della rateazione principale che potrà essere concessa per un numero di rate pari a quello delle rate accordate e non ancora scadute della rateazione principale.

### ***Differimento del termine per il pagamento degli importi residui eccedenti l'esonero al 6 maggio 2022***

A seguito della pubblicazione del messaggio n. 1480/2022, gli intermediari delle aziende agricole hanno esposto la difficoltà a gestire le attività necessarie per versare l'importo residuo, atteso che il suddetto termine dei trenta giorni ricade nel periodo delle festività pasquali e dell'Anniversario della Liberazione d'Italia (25 aprile 2022) e incide su due rate per i datori di lavoro agricoli e su tre rate per i lavoratori autonomi in agricoltura.

In particolare, è stato spiegato che, per i datori di lavoro agricoli, l'esonero contributivo dal versamento della contribuzione riferita ai mesi di novembre e dicembre 2020 riduce l'importo da versare relativo alle competenze del IV trimestre 2020, mentre l'esonero



riferito al mese di gennaio 2021 riduce l'importo da versare per le competenze del I trimestre 2021.

Per i lavoratori autonomi in agricoltura, l'esonero contributivo riferito ai mesi di novembre e dicembre 2020 riduce l'importo da pagare per la III e/o IV rata dell'emissione 2020; quello riferito a gennaio 2021 riduce l'importo da versare per la I rata dell'emissione 2021.

Inoltre, il versamento dell'importo residuo deve essere effettuato utilizzando la codeline originaria inviata per il pagamento di ciascuna rata.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)



## Assegno unico e universale per i figli a carico: dall'INPS arrivano gli ulteriori chiarimenti

Fatti con il **messaggio n. 1714 del 20 aprile 2022** rubricato *“Assegno unico e universale per i figli a carico di cui al decreto legislativo n. 230/2021. Ulteriori chiarimenti su maggiorazioni per il nucleo per figli maggiorenni e genitori separati”*.

A decorrere dal 1° marzo 2022, il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, ha istituito l'Assegno unico e universale per i figli a carico (di seguito AUU), che consiste in un beneficio economico mensile attribuito ai nuclei familiari, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, tenuto conto dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

Con il neo messaggio l'INPS fornisce ulteriori precisazioni in merito alla disciplina dell'AUU, a integrazione di quanto già chiarito con il messaggio n. 4748 del 31 dicembre 2021 e con la circolare n. 23 del 9 febbraio 2022, con particolare riferimento ad alcune tematiche specifiche evidenziate nei successivi paragrafi.

### ***Riconoscimento della maggiorazione per genitori entrambi lavoratori***

L'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 230/2021 prevede, nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, una maggiorazione dell'assegno per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 allegata al medesimo decreto, fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta. Al riguardo, nella circolare n. 23/2022, alla lettera d) del paragrafo 4.1, viene chiarito che rilevano, ai fini di tale maggiorazione, i redditi da lavoro dipendente o assimilati nonché i redditi da pensione, i redditi da lavoro autonomo o d'impresa, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 2, 50, comma 1, lettere a), c-bis), g) e l), 53, commi 1 e 2, lettera c), e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), che devono essere posseduti al momento della domanda e percepiti per un periodo prevalente nel corso dell'anno. Relativamente ai redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, si precisa inoltre che rilevano gli importi percepiti a titolo di NASPI e DIS-COLL, a condizione che il soggetto risulti percettore di tali prestazioni al momento della domanda e per un periodo prevalente nel corso dell'anno. Ai fini della maggiorazione, infine, rileva anche il reddito del genitore che lavora all'estero con residenza fiscale in Italia, ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del TUIR. La maggiorazione spetta altresì ai nuclei di genitori lavoratori agricoli autonomi. Su tale



ultimo aspetto rileva l'articolo 32 del TUIR, secondo cui il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni, che risulta imputabile al capitale di esercizio e al "lavoro di organizzazione" impiegati nell'esercizio di attività agricole sul terreno, mentre il reddito dominicale si identifica con la rendita del fondo e degli interessi del capitale permanentemente investito in esso.

Tenuto conto di consolidati orientamenti dell'Agenzia delle Entrate, il titolare di reddito agrario è colui che esercita l'impresa agricola ai sensi dell'articolo 2135 c.c., svolgendo un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento di animali e attività connesse (quali manipolazione, trasformazione, conservazione di prodotti agricoli). Pertanto, considerato che il reddito agrario va posto in relazione sia al capitale di esercizio sia al lavoro di organizzazione della produzione del soggetto che svolge sul fondo attività agricole, si ritiene che tali lavoratori agricoli autonomi possano essere beneficiari della maggiorazione prevista per i genitori lavoratori.

Nel caso dei braccianti agricoli e di altri lavoratori che svolgono attività di lavoro tipicamente stagionali, la maggiorazione è altresì riconosciuta in considerazione del fatto che le predette attività comunque siano coperte da contribuzione annuale.

Si precisa, infine, che la maggiorazione per i genitori lavoratori non può essere richiesta in caso di domanda presentata per un nucleo composto da un solo genitore anche se lavoratore.

### ***Riconoscimento delle maggiorazioni in caso di nuclei numerosi***

All'articolo 4, commi 3 e 10, del decreto legislativo n. 230/2021, sono previste maggiorazioni che tengono conto della numerosità del nucleo familiare. In particolare, al citato articolo 4, comma 3, è introdotta una maggiorazione per ciascun figlio successivo al secondo di importo pari a 85 euro mensili, che spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e che si riduce gradualmente, fino a raggiungere un valore pari a 15 euro, in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.

Al comma 10 del medesimo articolo 4 è prevista una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo. Al riguardo, si precisa che, ove siano presenti nel nucleo figli con genitori diversi, le maggiorazioni in argomento spettano unicamente ai soggetti per i quali è accertato il rapporto di genitorialità con i figli (ad esempio, in un nucleo composto da 4 figli nel quale i 2 genitori facenti parte del nucleo ISEE hanno in comune solo 3 dei 4 figli dichiarati nella DSU, la maggiorazione spetta al 100% al genitore, madre o padre, di tutti e 4 figli presenti nel nucleo). Per quanto attiene alla determinazione del numero totale di figli, si chiarisce che sono considerati



tutti i figli a carico sulla base delle regole di appartenenza al nucleo ISEE, ancorché alcuni di essi non abbiano diritto all'AUU.

Analogamente, in mancanza di ISEE, dovrà farsi riferimento per la determinazione del numero dei figli alla composizione del nucleo familiare autodichiarato, in base alle medesime regole valide per l'ISEE. Ad esempio, un figlio di età pari a 27 anni che convive con i suoi genitori e 3 fratelli minorenni, non può beneficiare dell'AUU, ma concorre a formare la composizione del nucleo familiare. In tale caso, spetterà la maggiorazione prevista dalla norma in presenza di almeno 4 figli.

Al riguardo, si fa riserva di comunicare, con successivo messaggio, il rilascio della funzionalità nel modello di domanda che consentirà di dichiarare, nell'autocertificazione, il numero di eventuali ulteriori figli non compresi nella domanda e in nessun'altra domanda di AUU, ma comunque a carico e facenti parte del nucleo secondo le regole ISEE; tale dato è infatti utile per il calcolo delle maggiorazioni previste dalla norma per i nuclei numerosi. Il richiedente, in questa fase, oltre al numero, dovrà specificare anche i codici fiscali degli eventuali ulteriori figli a carico.

### ***Riconoscimento dell'AUU ai genitori separati***

Il principio regolatore generale è che l'Assegno unico e universale è erogato in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale ovvero hanno l'affidamento condiviso dei figli.

Tuttavia, i genitori possono stabilire che il contributo venga interamente erogato solo a uno dei due, attestando in procedura l'accordo tra le parti.

Ad eccezione alla regola generale di cui sopra, l'assegno viene sempre erogato interamente a un solo genitore se da un provvedimento del giudice o da un accordo scritto tra le parti risulta che quel genitore ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ovvero l'affidamento esclusivo.

L'assegno viene altresì sempre erogato a un solo genitore se il giudice, nel provvedimento che disciplina la separazione di fatto, legale o il divorzio dei genitori, ha disposto che dei contributi pubblici usufruisca uno solo dei genitori.

Nei casi sopra riportati (esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ovvero affidamento esclusivo o provvedimento del giudice che individua chi dei genitori può percepire contributi pubblici, oppure accordo fra le parti) il richiedente che si trovi nelle suddette condizioni lo dichiara nella domanda, selezionando l'apposita opzione, chiedendo l'erogazione dell'AUU al 100%.

Inoltre, qualora l'assegno venga già erogato con ripartizione al 50%, il genitore ha la possibilità di chiedere la modifica delle modalità di erogazione, integrando la domanda on



line a suo tempo già presentata, chiedendo il pagamento al 100%. In sede di prima domanda e/o modifica di una domanda già presentata, non è richiesto al genitore di allegare alcuna documentazione comprovante il suo diritto, che gli potrà comunque essere richiesta dall'Istituto anche in un momento successivo (accordo scritto tra le parti, decreto di separazione, sentenza di separazione o di divorzio). L'altro genitore, in ogni caso, potrà chiedere alla Struttura INPS competente il riesame della ripartizione, trasmettendo alla medesima idonea documentazione a comprova. Le domande che ricadono nella casistica del riesame per la parte relativa alla ripartizione dell'assegno, non saranno più modificabili, dall'altro genitore o dal Patronato. Solo il richiedente potrà in un momento successivo modificare questa scelta, qualora cambino le condizioni giuridiche esistenti al momento della domanda.

### ***Figli maggiorenni***

L'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 230/2021, prevede che l'AUU è riconosciuto ai nuclei familiari per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:

- 1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
- 2) svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
- 3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
- 4) svolga il servizio civile universale.

La circolare n. 23/2022 ha chiarito che le condizioni elencate dalla norma devono sussistere al momento della domanda e per tutta la durata della prestazione. Con riferimento al figlio maggiorenne fino ai 21 anni che svolga un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui, si rammenta che i figli maggiorenni, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 230/2021, sono da intendersi come facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE e che il reddito complessivo è dato dalla somma di tutti redditi imponibili, al lordo degli oneri deducibili e di eventuali detrazioni spettanti (compresi quindi, ad esempio, i redditi da locazione). Pertanto, in applicazione dell'articolo 3 del D.P.C.M. n. 159/2013, in combinato disposto con le sopraccitate regole dell'AUU, il figlio maggiorenne fino ai 21 anni, che convive con uno o entrambi i genitori, fa parte del nucleo familiare del genitore/dei genitori con il quale/con i quali convive, a prescindere dal carico fiscale e con l'ulteriore condizione che, nell'anno di riferimento della domanda di AUU, non deve possedere un reddito complessivo ai fini IRPEF superiore a euro 8.000.





Nell'ipotesi di figlio maggiorenne, che non convive con alcuno dei genitori, il figlio può comunque fare parte del nucleo dei suoi genitori in cui "viene attratto"; ciò si verifica qualora il figlio abbia un'età inferiore a 26 anni, sia a carico dei genitori ai fini IRPEF e non sia, a sua volta, coniugato e/o abbia figli propri. Nel caso in cui i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne di età inferiore a 26 anni, a carico IRPEF di entrambi i genitori, fa parte del nucleo di uno dei due genitori, da lui scelto.

Ai fini dell'AUU, il carico per i figli maggiorenni di età non superiore a 21 anni, "attratti" nel nucleo dei genitori, è verificato se congiuntamente: nel secondo anno solare antecedente, il reddito complessivo lordo non è superiore alla soglia di euro 4.000; nell'anno di riferimento dell'AUU, il reddito complessivo lordo presunto non supera l'importo pari a euro 8.000.

Il limite di reddito complessivo lordo presunto, pari a euro 8.000, non si applica per i figli maggiorenni disabili.

Infine, si ricorda che il figlio maggiorenne, per il quale sia stato disposto un provvedimento di affidamento temporaneo prorogato fino ai 21 anni, può scegliere di fare nucleo a sé stante o fare parte del nucleo familiare dell'affidatario (in analogia a quanto previsto per i minorenni dall'articolo 3, comma 4, del D.P.C.M. n. 159/2013). Nel caso di neomaggiorenni in uscita da convivenza anagrafica o affidamento temporaneo, infatti, il principio di attrazione "al nucleo familiare naturale" non si applica e il figlio fa parte di un nucleo diverso da quello dei genitori (cfr. il paragrafo 1.1.10 della Parte 2 delle Istruzioni per la compilazione della DSU), presentando direttamente o per il tramite dell'affidatario la domanda di AUU.

### ***Raggiungimento della maggiore età successivamente all'inoltro della domanda di AUU***

Nell'ipotesi di figli che raggiungono la maggiore età successivamente all'inoltro della domanda (ad esempio, la domanda è presentata a marzo dai genitori per un figlio minorenni, che poi diventa maggiorenne a settembre), la norma prevede la possibilità che il figlio presenti domanda di AUU per conto proprio (cfr. l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 230/2021).

In tale caso, la domanda del figlio comporta la decadenza della "scheda" presente nella domanda del genitore e prosegue, pertanto, l'erogazione della prestazione direttamente al figlio maggiorenne, limitatamente alla quota di assegno a lui spettante. Qualora invece prosegua la validità della domanda presentata da uno dei due genitori/affidatario e il figlio non presenti domanda per conto proprio, a partire dal mese di compimento del diciottesimo anno, la domanda verrà messa in stato "Evidenza" per consentire al cittadino



l'integrazione delle dichiarazioni relative al figlio maggiorenne sulla base delle ulteriori condizioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettera b), per i figli maggiorenni di età inferiore a 21 anni.

Al fine di garantire la continuità dei pagamenti, il genitore richiedente dovrà accedere alla domanda on line, nella sezione “*Consulta e gestisci le domande che hai presentato*”, selezionare la “*scheda*” relativa al figlio neomaggiorenne e accedere alla nuova pagina, nella quale dovrà selezionare la presenza di una delle condizioni alternative previste dalla norma e indicate al precedente paragrafo 4.

Dopo il salvataggio dei dati inseriti, la domanda integrata è posta nuovamente in istruttoria per le necessarie verifiche, con riconoscimento, in caso di esito positivo, delle somme arretrate spettanti (dal mese successivo a quello di compimento della maggiore età). Si ricorda che l'integrazione sarà possibile solo fino alla fine dell'anno di riferimento della prestazione e cioè fino al 28 febbraio dell'anno successivo. Una volta scaduta la validità della domanda, non sarà più possibile effettuare l'integrazione dei dati mancanti.

**(INPS, messaggio n. 1714 del 20 aprile 2022)**

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)



## La società con immobile in leasing può fruire del “*Sismabonus acquisti*”

La società, che detiene un immobile ricostruito con criteri antisismici da un'impresa edilizia, sulla base di un contratto di locazione finanziaria stipulato con una società di leasing, la quale lo ha acquistato dall'impresa di costruzioni, e che sopporta i costi derivanti da eventi imprevedibili, può fruire del “*Sismabonus acquisti*”.

E' quanto asserito dall'**Agenzia delle entrate**, con la **risposta n. 202 del 20 aprile 2022**, fornita alla “*locataria*” che voleva sapere se, per accedere alla disciplina agevolativa contenuta nell'articolo 16, comma 1-*septies* del Dl n. 63/2013 (*Sismabonus acquisti*), con il termine “*acquirente*” si “*debbono intendere coloro che divengono titolari del diritto di proprietà, ovvero se il termine usato si possa riferire a tutti coloro che ottengono dal venditore un diritto reale (ad esempio usufruttuario) ovvero ancora se l'acquirente debba invece identificarsi con il soggetto che acquisisce l'immobile indipendentemente dalla forma tecnico-giuridica o finanziaria usata*”.

A tal fine, la società che ha acquisito l'unità immobiliare riedificata tramite un'operazione di *leasing* finanziario, allega il relativo contratto.

L'Agenzia ha rilevato che il contratto in questione, nel prevedere l'acquisto dell'immobile da parte della società di *leasing*, al prezzo già concordato tra l'istante e l'impresa di costruzioni che ha effettuato gli interventi agevolabili, con l'unico obiettivo di concederlo in locazione finanziaria alla società istante, è assimilabile a un vero e proprio acquisto in proprietà del bene. A maggior ragione, la previsione nello stesso di porre a carico della locataria istante gli oneri di qualunque natura derivanti dalla distruzione o dalla perdita dei beni oggetto del contratto per qualsiasi ragione (sinistro, furto o altri eventi)

Quindi, nel presupposto che la realizzazione degli interventi sia stata effettuata da un'impresa “*di costruzione o ristrutturazione immobiliare*” e che la stipula dell'atto relativo al *leasing* finanziario avvenga entro 30 mesi dalla data di conclusione dei lavori, l'istante può fruire del “*Sismabonus acquisti*”.

In considerazione della piena equiparazione con l'acquisto in proprietà, inoltre, l'Agenzia ricorda che l'ammontare della detrazione, fermo restando il limite massimo di spesa di 96mila euro fissato dalla norma per ciascuna unità immobiliare, dovrà essere commisurato al prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita stipulato tra l'impresa che ha realizzato i lavori e la società di *leasing*.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)



## E' legge il “Decreto Energia” dopo l’approvazione definitiva al Senato

Ok del **Senato** al “Decreto Energia”: le misure contro i rincari ora sono legge. Il **21 aprile 2022** è stato approvato in via definitiva il provvedimento con le disposizioni urgenti per contenere i costi di luce e gas, sviluppare le fonti rinnovabili e rilanciare le politiche industriali.

Slittano al 15 novembre 2022 gli adempimenti connessi alla rideterminazione dei valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2022.

Sarà possibile una quarta cessione dei crediti fiscali, ma soltanto se effettuata da istituti bancari nei confronti di propri correntisti; viene prorogato al 15 ottobre il termine per la comunicazione, da parte di imprese e professionisti, delle opzioni di cessione e sconto in fattura; per tutto il 2022, la registrazione dei contratti d’uso gratuito a favore dei profughi dall’Ucraina avverrà in esenzione dalle imposte di registro e di bollo.

Sono alcune delle novità fiscali introdotte durante l’esame parlamentare del Dl 17/2022 (*Atto Senato 2588*).

### ***Strategia nazionale contro la povertà energetica - Art. 3-bis (nuovo)***

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della norma, un **decreto del ministro della Transizione ecologica** dovrà definire la “*Strategia nazionale contro la povertà energetica*”, per elaborare misure strutturali e di lungo periodo e per integrare le azioni già in corso di esecuzione e quelle programmate nell’ambito delle politiche pubbliche per contrastare in modo omogeneo ed efficace il fenomeno della povertà energetica, generalmente classificabili in tre tipologie, a seconda della finalità: riduzione della spesa energetica delle famiglie (ad esempio, bonus o tariffe sociali); miglioramento dell’efficienza energetica delle abitazioni (regolamenti, agevolazioni fiscali, ecc.); sussidi a famiglie con redditi bassi. Saranno svolte consultazioni pubbliche sia sullo schema della Strategia sia in fase di attuazione delle misure adottate.

La novella arriva tramite inserimento dei nuovi commi da *6-bis* a *6-quinquies* nell’articolo 11 (“*clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica*”) del Dlgs 210/2021.

### ***Interventi in favore del settore dell’autotrasporto - Art. 6 (modificato)***

Ampliato il perimetro di applicazione della norma che destina 29,6 milioni di euro alle imprese esercenti attività logistica e di trasporto merci in conto terzi con mezzi di trasporto scarsamente inquinanti: oltre a quelli di ultima generazione a bassissime



emissioni appartenenti alla categoria Euro VI/D, vengono ora ammessi anche **tutti i veicoli Euro VI** (Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A) **ed Euro V**.

A tali operatori viene riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 15% del costo di acquisto, al netto dell'Iva, del componente AdBlue necessario per la trazione di quei mezzi: è un additivo per i motori diesel, che riduce le emissioni degli ossidi di azoto dai gas di scarico e il cui prezzo è cresciuto a causa dell'aumento del costo del metano necessario per produrlo (*comma 3*).

### ***Incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano - Art. 7 (modificato)***

Rinnovata e prolungata la **sospensione** – concessa dall'ultima legge di bilancio (articolo 1, commi 923 e 924, legge 234/2021) – dei versamenti dovuti dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche.

Lo sospensione per le ritenute alla fonte operate in qualità di sostituti d'imposta, i contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l'assicurazione obbligatoria, l'Iva e le imposte sui redditi, già concesso da gennaio ad aprile, proseguirà **fino al 31 luglio 2022**, includendo anche i termini in scadenza nel periodo compreso tra il 1° maggio e lo stesso 31 luglio.

Cambia, dunque, anche la tempistica per il **pagamento** delle somme sospese: Vi si potrà provvedere, senza sanzioni e interessi, in un'unica soluzione **entro il 31 agosto 2022**, anziché il 30 maggio, ovvero in un massimo di quattro rate mensili di pari importo, pari al 50% del totale dovuto, con un'ultima rata, per il restante 50%, da versare *entro il 16 dicembre* (*commi 3-bis e 3-ter – nuovi*).

### ***Riassegnazione di risorse in favore dell'emittenza locale - Art. 25-bis (nuovo)***

Cambia ancora la disciplina del "**bonus pubblicità**", il credito d'imposta per gli investimenti incrementali effettuati da imprese e lavoratori autonomi in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche locali (**articolo 57-bis**, Dl 50/2017): Dal 2023 resta fuori dal perimetro di applicazione della misura agevolativa la pubblicità sulle emittenti locali. Tuttavia, a compensazione dell'esclusione, vengono destinati 15 milioni di euro al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione (articolo 1, legge 198/2016).



### ***Contributo statale alle spese straordinarie sostenute dalle regioni e dalle province autonome. Differimento di termini in materia di finanza regionale - Art. 26 (modificato)***

Per il solo 2022, slitta di un mese e mezzo, dal 30 aprile al **15 giugno**, il termine entro il quale le Regioni e le Province autonome con **squilibrio finanziario** nell'ambito del servizio sanitario devono provare ad "aggiustare" i conti (articolo 1, comma 174, legge 311/2004). Ne consegue che il presidente della Regione, in qualità di commissario *ad acta*, avrà tempo fino al **15 luglio**, anziché fino al 31 maggio, per adottare i necessari provvedimenti per il ripianamento del disavanzo di gestione, inclusi l'incremento dell'**addizionale Irpef** e le **maggiorazioni dell'aliquota Irap** (*comma 2-bis – nuovo*).

Sempre per il 2022, sono prorogati anche i termini per l'approvazione di documenti contabili da parte delle Regioni e delle Province autonome (articolo 18, comma 1, lettere b) e c), Dlgs 118/2011): Per il **rendiconto** relativo all'anno 2021, il Consiglio avrà tempo fino al **30 settembre** 2022, non più fino al 31 luglio, previo ok da parte della Giunta entro il 30 giugno, anziché entro il 30 aprile; per il **bilancio consolidato**, invece, la scadenza è spostata dal 30 **settembre al 30 novembre** (*comma 2-ter – nuovo*).

### ***Riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni - Art. 29 (modificato)***

Slittano dal 15 giugno al **15 novembre 2022** gli adempimenti connessi alla rideterminazione dei valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2022.

Si tratta, in particolare, della redazione e del giuramento della perizia di stima nonché del versamento, in unica soluzione o come prima rata in caso di pagamento frazionato, dell'imposta sostitutiva, con applicazione dell'aliquota del 14%.

### ***Modifiche all'articolo 121 del Dl 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 - Art. 29-bis (nuovo)***

In materia di bonus edilizi, cambia ancora la disciplina delle agevolazioni fruite optando per lo sconto in fattura o la cessione del credito d'imposta di importo pari alla detrazione fiscale non sfruttata direttamente nella dichiarazione dei redditi (**articolo 121**, Dl 34/2020).

In riferimento alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire **dal 1° maggio 2022**, oltre alle tre già consentite (una a qualsiasi soggetto terzo, senza vincoli, e due in ambito "*vigilato*", cioè soltanto se effettuate nei confronti di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo ovvero di imprese di assicurazione



autorizzate a operare in Italia), sarà possibile anche una **quarta e ultima cessione**. In tal caso, però, è ammesso soltanto il passaggio da una banca a un soggetto con il quale ha stipulato un contratto di conto corrente, vale a dire un suo correntista.

### ***Proroga del termine di comunicazione dell'opzione di cessione del credito o sconto in fattura per i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società e per i titolari di partita Iva - Art. 29-ter (nuovo)***

Ulteriore slittamento, per l'anno 2022, della scadenza per trasmettere all'Agenzia delle entrate le comunicazioni per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito.

La proroga riguarda esclusivamente i soggetti passivi Ires e i titolari di partita Iva, tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il prossimo 30 novembre: Potranno inviare le opzioni fino al **15 ottobre 2022**.

Nulla cambia, invece, per gli altri contribuenti: per loro, relativamente alle spese sostenute nel 2021 e alle rate residue non fruite per le spese del 2020, è confermato il termine del 29 aprile fissato dal "decreto Sostegni-ter" (articolo 10-*quater*, Dl 4/2022), rispetto all'ordinaria scadenza del 16 marzo, che era già stata differita al 7 aprile dall'Agenzia delle entrate (provvedimento 3 febbraio 2022).

### ***Disposizioni urgenti per situazioni di crisi internazionale - Art. 38 (modificato)***

Sancita l'**esenzione** fiscale, per tutto il 2022, dei contratti di **comodato d'uso** gratuito con finalità umanitarie a favore di cittadini di nazionalità ucraina o di altri soggetti provenienti da quello Stato. La registrazione di tali atti, pertanto, non sconta le previste imposte di registro, nella misura fissa di 200 euro, e di bollo, pari a 16 euro ogni quattro facciate di contratto e, comunque, ogni cento righe (*comma 2 - nuovo*).

### ***Disposizioni finanziarie - Art. 42 (modificato)***

Rettificata, rispetto al testo di partenza del decreto, la disposizione che aveva differito, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e ai tre successivi la deduzione della quota del 12% dell'ammontare dei componenti negativi prevista, ai fini Ires e Irap, per gli enti creditizi e finanziari e per le imprese di assicurazione (articolo 16, commi 4 e 9, Dl 83/2015), per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021: il differimento, ora, è al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 e ai tre successivi e riguarda la quota di deducibilità prevista con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022.





Pertanto, la quota sospesa sarà deducibile in quattro esercizi, nella misura del 3% all'anno, dal 2023 al 2026 (*comma 1 – modificato*).

Inoltre, la quota del 10% relativa al 2018, già differita al 2026 dalla legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 1056, legge 145/2018), è anticipata al 2022 per il 53% del suo ammontare, con il restante 47% che rimane differito al 2026; vengono poi fornite specifiche indicazioni sulle modalità di determinazione degli acconti dovuti per ciascuno dei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre degli anni dal 2022 al 2027 (*commi 1-bis e 1-ter – nuovi*).

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)



## **Chiarimenti sul cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali**

Disposizioni in materia di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali. Chiarimenti.

Con la **circolare n. 50 del 21 aprile**, l'INPS fornisce chiarimenti in merito all'esercizio della facoltà di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali di cui all'articolo 18 della legge 29 luglio 2015, n. 115.

\*\*\*

### ***ISCRO – regole e modalità di aggiornamento professionale***

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 2022, il Decreto del 24 marzo 2022, con il quale vengono disciplinate le regole operative ed i criteri di definizione dei percorsi di aggiornamento professionale destinati ai lavoratori autonomi, beneficiari della ISCRO (Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa).

L'erogazione in via sperimentale per il triennio 2021-2023 dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa è accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale che rispondono ai seguenti criteri:

- mantenimento e aggiornamento delle conoscenze, abilità e competenze possedute dal beneficiario ai fini dell'adeguamento ai mutamenti della domanda del settore di mercato di riferimento;
- acquisizione di un livello di conoscenze, abilità e competenze incrementali rispetto a quelle inizialmente possedute, spendibili nel contesto lavorativo di riferimento e in coerenza con il fabbisogno formativo del lavoratore.

Le Regioni e le Province autonome definiscono, nell'ambito della propria offerta formativa, i percorsi di aggiornamento professionale anche mediante accordi con le associazioni professionali, individuando i requisiti per la validità dei percorsi ai fini dell'assolvimento dell'impegno formativo, della spendibilità degli apprendimenti acquisiti nel rispetto della normativa vigente inerente al Sistema nazionale di certificazione delle competenze.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)



## **“Revisione degli enti locali 2021”: Il Cndcec offre online il corso del Ministero dell’Interno**

“Revisione degli enti locali 2021” online il corso del Ministero dell’Interno. Il Consiglio nazionale dei commercialisti lo rende fruibile sulla piattaforma Concerto fino al 30 novembre 2022. Articolato in 12 videolezioni di un’ora.

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili rende disponibile gratuitamente sulla piattaforma Concerto, fino al 30 novembre 2022, il corso e-learning “Revisione degli enti locali 2021”, classificato nell’area C7 bis dell’elenco materie “Contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali”, realizzato lo scorso anno dal Ministero dell’Interno.

Il corso, già accreditato dal Consiglio nazionale e condiviso dal Ministero ai fini della formazione utile ai dottori commercialisti, agli esperti contabili e ai revisori legali interessati a far parte dell’Elenco dei revisori degli enti locali 2023, è articolato in 12 videolezioni di circa un’ora, ciascuno dei quali consentirà di acquisire 1 credito formativo professionale in materia C7bis.

Il metodo di formazione adottato consiste nella fruizione di un corso articolato in moduli indipendenti l’uno dall’altro tenuti da diversi relatori. Ogni modulo è composto da una videolezione, dalle diapositive utilizzate durante la videolezione (in download) e da una prova scritta.

Al termine della visione di ogni modulo sarà proposto all’utente un test con 8 quesiti a risposta multipla.

Nel caso di risposte corrette pari al superamento di almeno il 75% delle domande proposte (6 quesiti su 8), il test sarà considerato positivamente concluso.

**(Consiglio nazionale dei commercialisti, nota Ufficio stampa del 21 aprile 2022)**

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)



## Le cessioni della stabile organizzazione sono “ordinarie” vendite di e-commerce

Le cessioni curate da una stabile organizzazione italiana di un soggetto extra-Ue, la quale acquista beni in Italia e li cede a consumatori ivi residenti o ubicati nel territorio comunitario, non rientrano nel perimetro della nuova disciplina introdotta dal Dlgs n. 83/2021 con l'articolo 2-bis comma 1 del decreto Iva secondo cui le “cessioni di beni facilitate dalle interfacce elettroniche” si considerano effettuate dal soggetto passivo che facilita le stesse tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi.

Lo precisa l'**Agenzia delle entrate** con la **risposta n. 205 del 21 aprile 2022**.

La nuova norma del decreto Iva si riferisce alle:

- a) vendite a distanza intracomunitarie di beni di cui all'articolo 38-bis, commi 1 e 3, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e le cessioni di beni con partenza e arrivo della spedizione o del trasporto nel territorio dello stesso Stato membro a destinazione di non soggetti passivi, effettuate da soggetti passivi non stabiliti nell'Unione europea;*
- b) le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o da paesi terzi, di cui all'articolo 38-bis, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro.*

L'Agenzia, esaminata la documentazione integrativa prodotta dall'istante, ritiene che non siano rispettate le condizioni richieste dalla normativa, e cioè che il cedente sia un soggetto stabilito nel territorio Ue e che i beni, prima della rivendita, non siano importati da Paesi terzi.

L'Agenzia quindi sostiene che le cessioni effettuate dall'istante rappresentano, dunque, “ordinarie” vendite indirette realizzate nell'ambito del commercio elettronico alle quali si applica la relativa disciplina. Al riguardo, vengono richiamati anche dei documenti di prassi dell'Amministrazione, come l'interpello n. 416/2020 o la consulenza giuridica n. 3/2022.

Non vi è, pertanto, alcuna situazione tale per cui le operazioni attive siano effettuate ad un'aliquota d'imposta inferiore a quella relativa agli acquisti 22%.

In definitiva, gli eventuali rimborsi dell'imposta andranno richiesti secondo le regole generali degli articoli 30 e 38-bis del decreto Iva che, come ricorda l'Agenzia, non sono stati toccati dalla nuova disciplina in esame.



Viene, inoltre, evidenziato che tra le operazioni attive da tenere in considerazione rientrano anche quelle esenti da imposta (normalmente escluse), qualora diano diritto a detrazione.

Devono pertanto computarsi anche le operazioni legate alla  *fictio iuris*  voluta dal legislatore tra fornitore e facilitatore delle cessioni ai consumatori finali tramite l'uso di una interfaccia elettronica, come emergente dagli articoli del decreto IVA modificati dal D.lgs. n. 83 del 2021:

- *«Sono, inoltre, esenti dall'imposta le cessioni di beni effettuate nei confronti di un soggetto passivo che si considera cessionario e rivenditore di detti beni ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, lettera a)» (si veda l'articolo 10, comma 3);*
- *«La indetraibilità di cui al comma 2 non si applica se le operazioni ivi indicate sono costituite da:*

*[...] d-bis) le cessioni di beni di cui all'articolo 10, terzo comma;» (cfr. l'articolo 19, comma 3).*

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)



## Conferimenti di partecipazioni: riorganizzazione del patrimonio societario familiare

L'Agenzia delle entrate, nella **risposta n. 203 del 21 aprile 2022**, ritiene che possa trovare l'applicazione dell'articolo 177, comma 2-bis del TUIR ai conferimenti delle quote di NEWCO holding effettuati dai figli in quattro diverse società unipersonali.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)



## Modalità di tassazione del trattamento di fine mandato in caso di società estinta

Nel caso di specie, il liquidatore istante, dopo la cancellazione della *Società* dal Registro delle Imprese, ha appreso che a un *Socio Procuratore* sarebbe stato erogato il trattamento di fine mandato per effetto di una polizza assicurativa sottoscritta dalla Società estinta.

Al riguardo, l'**Agenzia delle entrate**, con la **risposta n. 204 del 21 aprile 2021**, ritiene che, poiché alla data di erogazione delle somme, la Società risulta cancellata dal Registro delle Imprese e, dunque, estinta, le predette somme non potranno essere assoggettate a ritenuta.

Come è noto, ai fini della fruizione del regime di tassazione separata viene richiesto che il diritto al trattamento di fine mandato risulti da un atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto.

Ciò posto, relativamente alla modalità di tassazione, l'Agenzia osserva che le somme oggetto di erogazione da parte della compagnia di assicurazione, al netto dei redditi di capitale di cui dell'articolo 44 comma 1, lettera *g-quater*), del Tuir assoggettati dalla stessa compagnia all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 26 *ter*, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973, dovranno essere indicate dal Socio/Procuratore nella propria dichiarazione dei redditi.

Nel caso in cui dette somme rispettino le condizioni previste dall'articolo 17, comma 1, lettera c), del Tuir, le stesse dovranno essere indicate nel quadro RM, sezione - *Redditi corrisposti da soggetti non obbligati per legge alla effettuazione delle ritenute d'acconto* e il contribuente dovrà provvedere al versamento in acconto del 20%.

Qualora, invece, non ricorrano i predetti requisiti, dette somme devono essere indicate nel quadro relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati o in quello relativo ai redditi di lavoro autonomo e concorrere alla formazione del reddito complessivo del contribuente (tassazione ordinaria per scaglioni di reddito).

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)